

Il Presidente

ATTO N. 204

PROPOSTA DI LEGGE
*di iniziativa dei Consiglieri BREGA, GORACCI, LIGNANI
MARCHESANI, DE SIO e GALANELLO*

***“Riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione -
Modificazioni di leggi regionali”***

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e
Protezione dei dati personali il 28.10.2010*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 28.10.2010

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri

recante

**Riduzione della spesa degli apparati politici della Regione.
Modificazioni a leggi regionali.**

Relazione illustrativa.

Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito il legge 30 luglio 2010, n. 122, ha recato misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

In particolare, l'articolo 5 del D.L. n. 78/2010, ha previsto che per gli anni 2011, 2012 e 2013, entro il 31 dicembre 2010, anche le regioni provvedano a ridurre la spesa riferita ai trattamenti economici dei propri organi politici.

In vista della tornata elettorale di marzo 2010, già il D.L. n. 2/2010 aveva disposto che il complesso degli emolumenti degli organi politici regionali non potesse superare le indennità dei parlamentari. In tale occasione in Umbria non è stato necessario adottare alcun provvedimento in quanto le retribuzioni dei consiglieri regionali erano (e restano) tra le più basse in assoluto.

La proposta di legge intende attuare quanto previsto dalla legge finanziaria (D.L. n. 78/2010). A tal fine si propone di ridurre transitoriamente le indennità spettanti ai membri del Consiglio regionale ed il compenso dei componenti la Giunta che non sono consiglieri regionali. anche se non necessario e non richiesto, si propone di ridurre il finanziamento dei gruppi consiliari, in parte in modo transitorio ed in parte in via permanente.

La proposta di legge provvede anche a disciplinare diversamente dal passato la diaria dei consiglieri e degli assessori, svincolandola dal rapporto percentuale di quella parlamentare. Inoltre, il nuovo metodo di calcolo delle spese di permanenza nelle sedi istituzionali incentiva la partecipazione ai lavori degli organi, in quanto penalizza economicamente ogni assenza dalle sedute degli organi di cui i consiglieri sono componenti.

Articolo 1 (Obiettivi)

1. La Regione, considerata la eccezionalità della situazione economica interna ed internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati dallo Stato in sede europea, nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, con la presente legge disciplina la riduzione di spesa degli apparati politici della Regione ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. La riduzione di spesa di cui al comma 1 si applica all'indennità spettante ai membri del Consiglio regionale, ai componenti della Giunta che non sono consiglieri regionali, ed alle spese per il funzionamento dei gruppi consiliari.

Articolo 2 (Riduzione della spesa degli organi politici regionali)

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, l'indennità corrisposta ai membri del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 16 maggio 2007, n. 17 (Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali), ed agli assessori regionali, è ridotta del dieci per cento, per la parte eccedente 80.000 euro, rispetto a quella percepita nel 2010. Ai fini della riduzione di cui al primo periodo non si tiene conto degli effetti derivanti dall'applicazione del comma 2, dell'articolo 9, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010.

Articolo 3 (Modificazioni a leggi regionali)

1. Il comma 1, dell'articolo 1, della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 (Rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale e di missione ai consiglieri regionali), è sostituito dal seguente:

“1. A titolo di rimborso per le spese di permanenza nella sede regionale, ai consiglieri regionali è corrisposta una diaria mensile nella misura netta pari a:

- a) tre ventesimi del trattamento complessivo mensile dei magistrati di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della l.r. n. 17/2007, quale parte fissa;
- b) un quarto della parte fissa di cui alla lettera a), per la partecipazione alle riunioni degli organi dei quali i consiglieri sono componenti. Ai fini di cui al primo periodo si considerano il Consiglio regionale, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, le Commissioni permanenti, speciali e di inchiesta, i Comitati permanenti, il Collegio dei revisori dei conti.

2. La diaria di cui alla lettera b), del comma 1:

- a) non è corrisposta in caso di assenza a tutte le sedute degli organi indicati nella stessa lettera;
- b) è ridotta in proporzione alle assenze dei consiglieri alle sedute degli organi di cui sono componenti. La partecipazione a tutte le sedute comporta la corresponsione di un quarto della parte fissa di cui alla lettera a), del comma 1. L'assenza a tutte le

sedute comporta la mancata corresponsione della quota di cui al secondo periodo”.

3. A titolo di rimborso per le spese di permanenza nella sede regionale, ai consiglieri componenti della Giunta regionale ed ai componenti della Giunta che non sono consiglieri regionali è corrisposta una diaria mensile nella misura netta pari a quattro ventesimi del trattamento complessivo mensile dei magistrati di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della l.r. n. 17/2007.”.

2. Il comma 1-bis, dell'articolo 1, della l.r. n. 9/1981, è sostituito dal seguente:

“1-bis. Per il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale, il rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale è definito rispettivamente dall'Ufficio di presidenza e dalla Giunta regionale.”.

3. Al comma 2, dell'articolo 1, della l.r. n. 17/2007, il numero: “16” è sostituito dal seguente: “17”.

4. Al comma 5, dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari), le parole “categoria C” sono sostituite dalle seguenti: “categoria B”.

5. Al comma 1, dell'articolo 5 della l.r. n. 3/1996, le parole: “Per le esigenze connesse all'attività dei Gruppi, fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 3, è istituito per ciascun Gruppo un fondo per il pagamento delle seguenti spese:”, sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 3, è istituito un fondo per ogni Gruppo politico e per il Gruppo misto, ai fini del pagamento delle seguenti spese.”.


Art. 4 (Norme transitorie e finali)

1. Gli importi disciplinati dagli articoli 2 e 3, commi 1 e 2 della presente legge e dall'articolo 2 della l.r. n. 9/1981, non possono in alcun caso eccedere la spesa indicata all'articolo 3, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 2010, n. 42.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale rideterminano il rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale dei soggetti di cui al comma 1 bis, dell'articolo 1, della l.r. n. 9/1981, come sostituito dalla presente legge.

3. L'articolo 2 della presente legge si applica per gli anni 2011, 2012 e 2013.

4. L'articolo 3 della presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2011.



The image shows two handwritten signatures. The signature on the left is "Michele Emiliano" and the signature on the right is "Giuseppe Bellotti".